



COMUNE DI CERESARA
(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI
ED IL
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 10-04-2013

Revisionato con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____
Revisionato con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____
Revisionato con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti	4
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani	4
Art. 4. Soggetto attivo	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI	5
Art. 5. Presupposto oggettivo per l'applicazione del corrispettivo	5
Art. 6. Soggetti passivi e soggetti responsabili del corrispettivo	5
Art. 7. Esclusioni dalla applicazione del corrispettivo:	6
Art. 8. Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al corrispettivo	7
Art. 9. Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al corrispettivo	7
TITOLO III – TARIFFE	9
Art. 10. Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario	9
Art. 11. Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la gestione del servizio di Rifiuti Urbani ed Assimilati	10
Art. 12. Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo	10
Art. 13. Periodi di applicazione del corrispettivo	11
Art. 14. Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche	12
Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche	12
Art. 16. Scuole statali	13
Art. 17. Corrispettivo giornaliero	13
Art. 18. Tributo provinciale	14
Art. 19. Riduzioni per il compostaggio domestico	14
Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche per particolari condizioni d'uso	15
Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	15
Art. 22. Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero	15
Art. 23. Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard	16
Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni a cui dare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del corrispettivo	16
TITOLO IV – DICHIARAZIONE, VERIFICHE E POTERI	17
Art. 25. Obbligo di dichiarazione per la costruzione ed aggiornamento della banca dati	17
Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione	17
Art. 27. Poteri istruttori	19
Art. 28. Accertamento	19
Art. 29. Sanzioni, interessi e spese	19
TITOLO V – CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI: RISCOSSIONE E RIMBORSI	20
Art. 30. Riscossione del corrispettivo	20
Art. 31. Rimborsi e conguagli	20
TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI	21
Art. 32. Presupposto e aliquote del tributo	21
Art. 33. Poteri del Comune	21
Art. 34. Riscossione del tributo	21
Art. 35. Accertamento e sanzioni	22
Art. 36. Interessi, rimborsi e modesto ammontare	22

Regolamento Tares Corrispettivo

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie	22
Art. 37. Contenzioso	22
Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni	22
Art. 39. Clausola di adeguamento	22
Art. 40. Disposizioni per l’acquisizione e l’applicazione della superficie catastale	23
Art. 41. Altre disposizioni transitorie	23
TITOLO VIII – Tabelle	24
Tabella A	24
Tabella B	24
Tabella C	25
Tabella D1 Utenze domestiche	26
Tabella D2 Utenze non domestiche	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il "*Corrispettivo comunale sui rifiuti*" previsto dall'art. 14, comma 29, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di applicazione della maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 e 32 del D.L n° 201/2011.
3. Qualora il termine di approvazione del bilancio sia fissato in data successiva al 31 dicembre si applicano le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2000 n° 388.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio è reso alle diverse segmentazioni di utenza secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della parte variabile del corrispettivo, la quantità di rifiuto residuo conferito.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento per quanto applicabili.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.) come previsto nel Regolamento Comunale di Gestione del Rifiuti Urbani ed Assimilati.
2. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi "piccole" o "medio - grandi", le utenze non domestiche così come definite nel Regolamento per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore") in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal prelievo stesso. Per tali ultimi casi il comune ed il Gestore, assumono l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal Contratto di Servizio e dalla Carta dei Servizi.

2. E' comunque vietata la doppia imposizione.

3. La maggiorazione per i servizi indivisibili, da applicarsi alle superfici assoggettate al corrispettivo è riscossa direttamente dal Comune. A tal fine il Gestore con la prima fatturazione di ogni anno per il corrispettivo, renderà disponibili i dati necessari all'applicazione per la maggiorazione dei servizi indivisibili, generando un file di formato concordato, da trasmettere al Comune. Ogni variazione intervenuta successivamente a tale data viene aggiornata nell'anno successivo.

4. Il Gestore, ai fini del controllo sulla regolare effettuazione delle procedure, garantisce ogni tipo di informazione sui dati presenti nella banca dati e alle relative pratiche di competenza, su richiesta del Funzionario Responsabile nominato dal Comune.

TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

Art. 5. Presupposto oggettivo per l'applicazione del corrispettivo

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti è l'occupazione, la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.

2. E' assicurata la messa in atto di un sistema di parametrizzazione, in forma aggregata per frazioni, delle quantità reali dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nonché la misurazione puntuale della frazione secca residua per ciascuna utenza.

3 Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorchè coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, balconi e terrazze;

b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, ecc.

4. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal corrispettivo.

Art. 6. Soggetti passivi e soggetti responsabili del corrispettivo

1. Il corrispettivo è dovuto da chiunque si trovi in una delle condizioni di cui al presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.

2. Il corrispettivo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie soltanto nei seguenti casi:

- a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) locali tenuti a disposizione;
 - c) autorimesse o cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad una abitazione, salvo non sia prodotto contratto di locazione o comodato di durata superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il corrispettivo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nel caso di multiproprietà (tutti i casi nessuno escluso) e di centri commerciali integrati (con riferimento a complessi edilizi resi unitari anche da collegamenti, passaggi ed accessi interni o coperti e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile, e titolare, del versamento del corrispettivo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il corrispettivo è dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- o Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del corrispettivo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
 - o In caso di multiproprietà di abitazioni il titolare e responsabile del versamento del corrispettivo tiene aggiornata, e consegna al Gestore ad ogni variazione ed entro il 30esimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria del complesso integrato con indicazione delle superfici di ciascuna abitazione e di ogni altro luogo o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, nonché di tutti i proprietari, e le rispettive quote di proprietà.
 - o Il nucleo familiare, per ogni abitazione in multiproprietà, è individuato secondo le disposizioni di cui alla Tabella A del presente regolamento;
 - o Nel caso di centri commerciali integrati il Responsabile, e titolare, del versamento del corrispettivo tiene aggiornata, e consegna al Gestore ad ogni variazione, entro il 30esimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria comprensiva delle superfici catastali, occupante e proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art. 7. Esclusioni dalla applicazione del corrispettivo:

1. Sono escluse dal corrispettivo:

- a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali assoggettati, ad esclusione delle superfici operative;
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi dal corrispettivo:

- a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari sempre che gli stessi non siano destinati ad altri scopi e/o utilizzi;
- b) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal corrispettivo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il corrispettivo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art. 8. Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al corrispettivo

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al corrispettivo è quella calpestabile.

2. Per gli immobili già dichiarati, al precedente sistema di tariffazione TIA, il Gestore assume, in prima applicazione del corrispettivo, la superficie già presente nella banca dati.

3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del corrispettivo/tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale, allegando visura e planimetria aggiornate ovvero idonea documentazione firmata da tecnico abilitato in scala opportuna.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:

- o superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
- o Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
- o I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
- o Sono applicate le altre esclusioni di superfici stabilite al successivo art. 9.

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

6. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale, docfa, o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.

7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

Art. 9. Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al corrispettivo

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al corrispettivo sono escluse dalla contabilizzazione le seguenti parti di superfici:

a) Per tutte le casistiche:

- i. sono escluse le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
- ii. sono escluse le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
- iii. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;

- iv. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici;
- b) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- c) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: sono escluse le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
- d) Per le abitazioni rurali: sono escluse le superfici di barchesse, fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;
- e) Per i distributori di carburante: sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
- f) Per l'attività agricola e di allevamento: sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- g) Per le attività sanitarie: sono escluse le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- h) Per le scuole statali: sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del Dlgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Qualora i locali ed aree scoperte di cui al precedente comma 2 siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella B del presente Regolamento.

4. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il mese di maggio, ad inoltrare al Gestore, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:

- o luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
- o superfici di locali ed aree;
- o comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al corrispettivo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

5. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento dei coefficienti Kc e Kd nella misura del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area

agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. Possono fruire di tale abbattimento le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. Inoltre l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il corrispettivo si applica senza abbattimento dei coefficienti, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste.

6. Le condizioni che determinano riduzione della superficie assoggettabile al corrispettivo, ovvero l'abbattimento dei coefficienti di calcolo delle tariffe, debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata al corrispettivo, ai sensi del presente articolo, il corrispettivo verrà applicato, anche per tali superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni applicabili.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario

1. Il corrispettivo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario e della allegata relazione tecnica, che sono redatti dal Gestore del servizio entro il 30 novembre di ciascun anno.

3. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

4. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero, per tutte le attività di competenza del Gestore.

5. Qualora il Comune svolga attività che diano origine a costi da inserire nel piano finanziario (quali ad esempio la gestione diretta del centro di raccolta, lo spazzamento ovvero altre parti del servizio) il Funzionario Responsabile, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica al Gestore del servizio, per iscritto, i costi e le attività di competenza comunale che dovranno essere ricomprese nel Piano Finanziario da sottoporre ad approvazione.

6. Il Piano Finanziario tiene inoltre conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano stati definite, tra il Comune ed il Gestore, per l'anno a cui lo stesso Piano si riferisce.

7. Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso di svolgimento, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le specifiche di eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la loro copertura.

8. Nella relazione accompagnatoria sono infine individuati i valori previsionali, posti a base della definizione del Piano Finanziario, tra cui:

- a) Produzione previsionale totale di rifiuti tutte le utenze;
- b) Produzione previsionale totale di rifiuti suddivisa fra utenze domestiche e non domestiche;
- c) Produzione previsionale totale dei rifiuti derivanti dalla Raccolta Differenziata;
- d) Percentuale ipotizzata di RD;
- e) Produzione previsionale di rifiuti derivante da attività di gestione dei servizi cimiteriali (esumazioni o estumulazioni);
- f) Produzione previsionale di rifiuti derivante da attività di gestione dei servizi di spazzamento ed altri RUE;
- g) Produzione previsionale di altri rifiuti urbani;
- h) N° Utenze Domestiche servite (dato utilizzato per il Piano);
- i) N° Utenze Non Domestiche servite (dato utilizzato per il Piano);
- j) N° abitanti residenti (dato utilizzato per il Piano);
- k) Dato della produzione, contabilizzati nel precedente anno, del Rifiuto secco residuo e sua % di incidenza sul totale della produzione rifiuti da attività domestica e non domestica;

9. Al Piano Finanziario, in approvazione, dovranno essere imputati eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato, ed altri costi di competenza comunale ed in particolare:

- a) lo scostamento tra il costo complessivo del servizio, dell'ultimo consuntivo, ed il gettito teorico annuo, del corrispettivo, al netto di addizionali ed imposte, addebitato all'utenza;
- b) gli eventuali crediti divenuti inesigibili ed i costi non coperti secondo le procedure di sollecito e recupero previste dal presente regolamento;
- c) l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

Art. 11. Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la gestione del servizio di Rifiuti Urbani ed Assimilati

1. Il corrispettivo è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, oltre ad essere commisurate ad un sistema di misurazione della Frazione Secca Residua ed alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Nella medesima delibera il Consiglio Comunale può inoltre modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento secondo valutazioni proprie e valevoli solo per l'anno di competenza.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 3, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

Art. 12. Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una o più quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:

- a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
- b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, eventualmente suddivise in piccole e medio-grandi.

3. La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata in base ai coefficienti di produttività, rispettivamente K_b e K_d , di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I coefficienti K_b e K_d in funzione del sistema di misura e del sistema di riparametrazione adottati potranno fare riferimento alla sola quota parte di rifiuto secco (frazione sottoposta a rilevazione volumetrica) ricalcolata in termini percentuali rispetto alla produzione di rifiuto totale che viene attualmente rappresentata dai coefficienti in argomento, ovvero rispetto al dato rilevato, nell'anno precedente, di produzione di rifiuti per categorie omogenee o per singolo utente, nel caso di categorie produttive. I coefficienti utili per il calcolo tariffario saranno assunti ed approvati dal Consiglio Comunale in sede della deliberazione annuale delle tariffe.

4. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il corrispettivo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce per quanto stabilito nella previsione di calcolo. I calcoli sono effettuati moltiplicando i nuclei familiari o le superfici assoggettate a tariffa di ciascuna categoria per il coefficiente K_b o K_d assegnato, determinando la percentuale di concorrenza, sul totale, di ciascuna delle due fasce.

5. La quota fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, K_a per le utenze domestiche e K_c per le utenze non domestiche, secondo le modalità di cui al DPR 158/99, e applicata alle relative superfici.

6. I coefficienti di adattamento K_a e K_c possono essere assegnati graduandone l'applicazione con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

7. Le quote variabili del Piano Finanziario, di ogni categoria, sono determinate sulla base di tariffe per unità di misura, calcolate rapportando il costo variabile assegnato alla quantità totale di conferimento di Rifiuto secco prevista a budget. Per la quota variabile soggetta a misura la tariffa è conguagliata a consuntivo, in base al dato realmente misurato e conferito da ciascuna utenza.

8. Per l'utente che effettui conferimenti di rifiuto residuo inferiori al valore di soglia, definito per la sua categoria, si considera comunque il valore di soglia, di cui alla delibera tariffaria per ogni categoria, quale dato di conferimento per il calcolo della parte di corrispettivo a misura, salvo che lo stesso non dimostri e documenti validi motivi della inferiore produzione di rifiuti.

9. Il Consiglio Comunale determina i coefficienti, le modalità di calcolo e le tariffe nonché i valori di soglia per ogni categoria, di cui al comma 8, nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 13. Periodi di applicazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto. Per la parte fissa è computato a giorni, mentre per la parte variabile è computato secondo le tecniche di misurazione e calcolo stabilite dal presente Regolamento.

2. L'obbligazione al pagamento del corrispettivo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile sul sito del Comune e del Gestore, entro i 30 giorni successivi al momento in cui il fatto si è determinato.
4. Le dichiarazioni presentate al Gestore ai fini del corrispettivo valgono anche per l'applicazione della maggiorazione per i servizi indivisibili.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione.
6. La contabilizzazione delle variazioni è sempre regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.

Art. 14. Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).
2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti con esclusione delle casistiche di cui ai successivi commi.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il titolare e responsabile del versamento è il possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla Tabella A del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare per l'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.
4. Per le cantine e le autorimesse non pertinenti ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente K_a , previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare, ridotto al 50%.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
7. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.
8. Nella Tabella D1 del presente regolamento sono indicate le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti K_a e K_b di cui al DPR 158/99, comunque da utilizzarsi secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel DPR 158/99 in funzione della popolazione residente.

2. Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti, comunque sempre entro i limiti fissati dal DPR 158/99. Nella Tabella D2 del presente regolamento sono indicate le categorie, sottocategorie ed il range di oscillazione dei coefficienti Kc e Kd, comunque da utilizzarsi secondo le disposizioni di cui al presente regolamento. Inoltre considerate le risultanze dei sistemi di misura già in atto, per alcune utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati molto elevate, potranno essere istituite, nella delibera tariffaria, delle sottocategorie specifiche per commisurare la tariffa alle reali produzioni verificate.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, con riferimento ad attività economiche diverse, se ben perimetrata, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. La misura dei rifiuti conferiti è effettuata attraverso un sistema proporzionale di ripartizione dei rifiuti, conferiti e misurati, rispetto alle superfici assoggettate per la parte domestica e per la parte non domestica.

7. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il corrispettivo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione secondo le modalità e i termini previsti all'art.17. Il responsabile dell'impianto è obbligato a comunicare al Gestore tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al corrispettivo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

Art. 16 Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica la disciplina recata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con il corrispettivo sui rifiuti.

Art. 17. Corrispettivo giornaliero

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile del corrispettivo è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Il corrispettivo giornaliero per i rifiuti è applicato in forma forfettaria e senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del corrispettivo forfettario da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di emissione di regolare fattura oltre IVA, nella misura stabilita dalla legge.

6. Al corrispettivo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

7. Il corrispettivo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

- occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
- occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
- occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

8. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette, al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori, e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. In ogni caso gli eventi non previsti o comunque di particolare rilevanza e occasionali sono esclusi dalla contabilizzazione dei costi nel Piano Finanziario e sono regolati da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 18. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del corrispettivo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il corrispettivo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al corrispettivo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo stesso ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

Art. 19. Riduzioni per il compostaggio domestico

1. E' assicurata una riduzione del 10 % sulla parte fissa del corrispettivo alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici

controlli. Qualora a seguito di controlli il compostore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche per particolari condizioni d'uso

1. Alle utenze domestiche si applica una riduzione sulla quota fissa del corrispettivo al concorrere delle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare per non residenti: riduzione del 10 %;
- b) abitazioni sfitte tenute a disposizione dei residenti per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero tutto il nucleo familiare: riduzione del 10 %;

2. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui alla lettera a) può essere riconosciuta anche in mancanza di specifica dichiarazione, a condizione che ne siano dimostrati i presupposti.

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare si applica, sulla quota fissa, una riduzione del 10 %.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero

1. Per le utenze non domestiche, la quota variabile, riferita alla raccolta differenziata, può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

3. La riduzione è fruibile, qualora la percentuale di recupero sia maggiore del 15% e fino ad un massimo del 70% e si applica sulla quota variabile parametrica della tariffa. Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula:

Regolamento Tares Corrispettivo

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di maggio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Art. 23. Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nella Carta del Servizio che è distribuita a tutti gli utenti.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei RU ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento ivi compreso il Regolamento di cui al comma 2, nonché di interruzione dello stesso, per qualsiasi motivo, che abbia determinato delle situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno, o pericolo di danno, alle persone e/o all'ambiente, il Funzionario Responsabile provvede, verso il Gestore del servizio, alla segnalazione dell'accaduto e alla ingiunzione di ripristino immediato delle normali condizioni operative, nonché alla eventuale corresponsione di sanzioni o penali, secondo le modalità ed i termini contrattualmente pattuiti.

3. Al ricorrere di tali casi di disservizio su richiesta specifica dell'utente, da trasmettersi al Comune e al Gestore secondo la modulistica prevista, si avrà diritto al rimborso di almeno l'80% del valore della quota fissa, attribuita ad ogni singola utenza e ricalcolata su base giornaliera.

4. L'entità di rimborso minimo è riferita al valore di un giorno intero ed il numero di giorni, di mancato servizio, viene calcolato considerando tutti i giorni intercorsi dall'ultimo servizio eseguito regolarmente fino al giorno, compreso, in cui il servizio viene completamente ripristinato.

Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni a cui dare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del corrispettivo

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche e/o private, i musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del corrispettivo.

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, per la determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di maggio di ciascun anno, salvo modifica del termine da parte del consiglio comunale, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

5. Con delibera della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio

Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

6. Le riduzioni, per la parte rifiuti, sono applicate, dal Gestore, a conguaglio nella prima fattura utile, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate senza la corresponsione di interessi.

7. Il Gestore trasmette al Comune, un'unica fattura, recante il totale del mancato introito per le riduzioni concesse ai sensi del presente articolo, oltre al tributo provinciale e all'IVA di legge.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, VERIFICHE E POTERI

Art. 25. Obbligo di dichiarazione per la costruzione ed aggiornamento della banca dati

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente Regolamento devono dichiarare al Gestore ogni circostanza rilevante per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e in particolare:

- a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione della tariffa, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR 138/98, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico. Sono inoltre da precisare e documentare le motivazioni di eventuale esclusione dalla applicazione della tariffa per il ricorrersi di situazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata al Gestore entro il trentesimo giorno dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.

2. La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.

3. La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al primo comma.

4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esclusione, nei casi di inutilizzabilità di cui al precedente art. 7, per motivi oggettivi e documentati.

5. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve, tra l'altro, contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, ecc.) del richiedente (intestatario della scheda famiglia o di altro soggetto negli altri casi);

- b) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti (esclusi i casi in cui gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla Tabella A) e i loro dati identificativi;
- c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, determinata ai sensi del DPR138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc.);
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

6. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) (determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98), e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.);
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli sportelli del Gestore. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.

8. Qualora sia attivo un sistema di presentazione dell'istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.

9. La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

11. Il Comune trasmette al Gestore, con frequenza almeno mensile e secondo modalità di interscambio e tracciati record definite fra le parti, i dati riferiti a tutte le notizie, informazioni ed atti, di competenza comunale nonché le variazioni catastali, desunte dalla apposita banca dati dell'Agenzia del Territorio a sua disposizione, che incidano o modifichino la banca dati di gestione "Tares", ovvero incidano sull'applicazione della tariffa, ai fini dell'evasione delle pratiche per le modifiche d'ufficio.

Art. 27. Poteri istruttori

1. Il Gestore designa il Funzionario Incaricato a cui spettano i compiti e i poteri di gestione del corrispettivo per i rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza per tali materie. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all'uopo delegati.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi dei soggetti passivi il Funzionario Incaricato può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Comune o il Gestore, in qualsiasi momento possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99 ovvero necessari all'implementazioni di nuovi elementi per il sistema di misurazione e calcolo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. L'integrazione o la modifica dei dati dichiarati è effettuata d'ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui alla Tabella C al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

Art. 28. Accertamento

1. Nel caso di omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione il Gestore invia al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. spedita direttamente dal Gestore, e per conoscenza al Comune, nel rispetto dei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 c.c., apposito atto che specifica le ragioni dell'addebito e determina le somme dovute per corrispettivo, interessi e spese.

Art. 29. Sanzioni, interessi e spese

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni recate dal presente regolamento per l'applicazione del corrispettivo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7bis d.lgs. 267/2000, in misura pari al 50% degli importi non dichiarati o al 30% degli importi non versati, con un minimo di € 25 e un massimo di € 500.

2. Il Gestore trasmette al Comune le violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981.

3. Spetta inoltre al Gestore il rimborso delle spese di accertamento, forfettizzate nella misura del 10% del valore non versato con un minimo di € 20 e un massimo di € 300.

4. Gli interessi di mora, fissati nella misura del tasso legale aumentato di tre punti percentuali, sono applicati in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 296/2006.

TITOLO V – CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 30. Riscossione del corrispettivo

1. Il Gestore riscuote il corrispettivo sui rifiuti inviando agli utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato nella dichiarazione o con altro sistema informativo, regolare fattura, per ogni semestre, sulla quale sono specificate, per ogni utenza, le somme dovute quale corrispettivo per i rifiuti, il tributo provinciale e l'IVA di legge.
2. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza della fattura e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.
3. Il versamento del corrispettivo è effettuato con bollettino postale ovvero secondo modalità offerte dal Gestore quali ad esempio MAV postale, domiciliazione bancaria/postale, ecc., al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti.
4. Il Gestore sollecita il pagamento delle somme non versate alle scadenze stabilite, attraverso un richiamo nella fattura successiva nonché tramite apposita richiesta inviata a mezzo raccomandata A.R, che indica gli importi da versare in unica rata e il termine di adempimento.
5. Il ritardato pagamento della fattura comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 28 per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, oltre alle eventuali spese di sollecito, determinate forfettariamente in 10 euro oltre IVA di legge se dovuta.
6. Nel caso in cui l'utente persista nell'inadempimento, il Gestore provvede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento.
7. Il gestore ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva anche attraverso la cessione del credito ad idonea società specializzata secondo modalità e criteri previsti dalla normativa vigente.
8. Il Gestore potrà considerare, alla stregua dei crediti inesigibili, tutti i crediti per i quali siano state intraprese le azioni previste dalla vigente normativa, fermo restando quanto previsto all'articolo 101, comma 5, DPR 917/1986 (recentemente modificato dall'art 33, comma 5, D. L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 134/2012), anche con riferimento ai crediti di modesta entità. In via generale i crediti potranno essere considerati quali costi non coperti solo dopo che sia stata esperita una procedura di recupero, direttamente da parte del gestore o tramite terzi, che preveda l'invio di almeno 2 solleciti, di cui almeno uno con evidenza di tracciabilità e l'altro quale richiamo nella fattura successiva, oltre ad un tentativo di escussione coattiva, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, e che non risultino incassati trascorsi 12 mesi dalla data di prima scadenza del credito e comunque non prima di sei dalla data di scadenza del termine di costituzione in mora.
9. I crediti divenuti inesigibili ed i costi non coperti per morosità sono imputati nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità, o al termine dell'iter di cui al precedente comma.
10. Eventuali incassi di crediti, successivamente al loro inserimento nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, anch'esse imputate, in riduzione, nei costi del Piano Finanziario di competenza.

Art. 31 Rimborsi e conguagli

1. Ogni variazione comunicata dagli utenti che incide sul corrispettivo dovuto viene conguagliata a consuntivo.

2. La richiesta di rimborso deve essere supportata da dati oggettivi e certi, documentati nella pratica o avvallata da elementi oggettivamente riscontrabili e va proposta entro i termini prescrizionali o decadenziali ed è contabilizzata dal giorno successivo a tale data.
3. La richiesta di rimborso è valutata dal Gestore ed evasa entro 90 giorni dalla data di presentazione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi applicati nella stessa misura degli interessi di mora di cui al precedente articolo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 32. Presupposto e aliquote del tributo

1. Alle superfici assoggettate al corrispettivo sui rifiuti si applica una maggiorazione relativa ai servizi indivisibili effettuati dal Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al corrispettivo giornaliero, rapportata ai giorni di effettiva occupazione, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettata.
3. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale può decidere di incrementare detta maggiorazione, oltre allo standard già fissato dal precedente comma, di ulteriori 0,10 € per ogni metro quadrato di superficie.
4. La maggiorazione si applica alle superfici assoggettate, già dedotte da tutte le agevolazioni ed esclusioni previste dal presente regolamento per il corrispettivo sui rifiuti.
5. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.
6. Il gettito della maggiorazione non può essere, in nessun modo destinato a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo per i servizi indivisibili.
2. Al Funzionario Responsabile spettano i poteri istruttori di cui all'articolo 26 e di vigilanza e controllo sull'attività effettuata dal Gestore.

Art. 34. Riscossione del tributo

1. Il Comune riscuote in via ordinaria il tributo sui servizi indivisibili recapitando ai contribuenti, per posta ordinaria, o altri sistemi informativi, un invito di pagamento che indica le somme dovute, il dato unitario del tributo ed i metri quadrati di superficie assoggettata, per ogni utenza. Le somme sono corrisposte in un'unica rata annuale.
2. Il versamento del tributo è effettuato verso il Comune secondo le modalità stabilite nell'invito di pagamento.
3. Il Comune potrà delegare alla riscossione altri soggetti, nelle modalità e termini che saranno eventualmente previsti per legge.
4. Al contribuente che non versi, entro le scadenze stabilite, le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R., avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione, prevista, per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento devono essere notificati agli utenti, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. 296/2006.

6. Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso nella dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 35. Accertamento e sanzioni

1. Il Comune procede all'accertamento delle omesse o infedeli dichiarazioni del tributo, notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006
2. Le violazioni concernenti l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili comportano l'applicazione delle sanzioni indicate dall'articolo 14, commi da 39 a 43, del d.l. 201/2011; si applicano inoltre le disposizioni recate dal d.lgs. 472/1997.

Art. 36. Interessi, rimborsi e modesto ammontare

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente comma 1, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006
4. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.
5. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 37. Contenzioso

1. In caso di controversie che insorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento è competente per quanto attiene il corrispettivo per i rifiuti il Giudice ordinario e per quanto attiene alla maggiorazione sui servizi indivisibili il Giudice tributario.
2. Alla maggiorazione per i servizi indivisibili si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata, per le stesse materie, applicato in precedenza dal Comune; entrata ora soppressa come disposto dall'art. 14 comma 46 del D.L. n° 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n° 214/2011 e smi.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni per l'acquisizione e l'applicazione della superficie catastale

1. Nell'ambito della cooperazione tra comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica, interna ed esterna, del Comune, secondo modalità di interscambio definite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa nelle modalità stabilite dal comma 9 del D.L. 201/2011 e smi;

2. Il comune predispone l'acquisizione dei dati di interscambio con disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Non appena il gestore, anche a seguito dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Territorio, per tutte le utenze domestiche (di norma destinazioni A -/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /9, /11 - e C - /2, /6, /7 -), disponga delle superfici catastali di tutte le unità immobiliari inserite nella banca dati, requisito necessario a garantire i presupposti di imparzialità ed equità nel calcolo delle tariffe, il corrispettivo sarà applicato considerando la superficie assoggettabile pari all'80% della superficie catastale.

4. Nei casi di utenze non domestiche (di norma destinazioni A - /10 - , B - /tutte - , C - /tutte - , D - /tutte - e E - /tutte -) per la determinazione della superficie assoggettata si applica, dato atto che, nel caso di utilizzo promiscuo, risulta impossibile garantire criteri di imparzialità ed equità nella determinazione delle tariffe a fronte di basi di calcolo (superficie calpestabile e/o di superficie catastale) definite secondo criteri non omogenei, la superficie calpestabile.

Art. 41. Altre disposizioni transitorie

1. Il comune e/o il Gestore continueranno le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i termini decadenziali o prescrizionali.

2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno, di volta in volta, imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.

TITOLO VIII – Tabelle

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

Tabella B	
Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburante (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione di rifiuti speciali)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Regolamento Tares Corrispettivo

Tabella C		
Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del corrispettivo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del corrispettivo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del corrispettivo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del corrispettivo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del corrispettivo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del corrispettivo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del corrispettivo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del corrispettivo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

Tabella D1 Utenze domestiche				
Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,80	0,6	1
1a	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenti alla abitazione	- 50%	Non applicato	
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,05	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,14	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,23	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,4	4,1

Tabella D2 Utenze non domestiche							
Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd							
Cat.	Sub	Cod. Int.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
				Min.	Max	Min.	Max
1	A	1	Musei, biblioteche	0,40	0,67	3,28	5,50
1	B	31	Scuole pubbliche e private, edifici comunali, associazioni di volontariato, luoghi culto				
2	-	2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	A	3	Autorimesse	0,51	0,60	4,20	4,90
3	B	32	Magazzini senza alcuna vendita diretta				
3	C	33	Stazioni ferroviarie senza biglietteria/uffici				
3	D	34	Stazioni ferroviarie con biglietteria e uffici				
3	E	35	Autotrasporti e corrieri per spedizioni				
4	A	4	Campeggi	0,76	0,88	6,25	7,21
4	B	36	Distributori carburante con area vendita altri prodotti				
4	C	37	Distributori carburante senza area vendita altri prodotti				
4	D	38	Palestre ed impianti sportivi fino a 300 metri quadrati				
4	E	39	Palestre ed impianti sportivi oltre 300 metri quadrati				
5	-	5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,38	0,64	3,10	5,22
6	A	6	Autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
6	B	40	Esposizioni beni durevoli senza vendita				
6	C	41	G.D.O. beni durevoli				
7	A	7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
7	B	42	Agriturismo con pernottamento e ristorante	-30%			
8	A	8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
8	B	43	Agriturismo con solo pernottamento	-30%			
9	A	9	Case di riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
9	B	44	Convitti, conventi, caserme e carceri				
10	-	10	Ospedali, case di cura e cliniche	1,07	1,29	8,81	10,55
11	A	11	Uffici e agenzie	1,07	1,52	8,78	12,45
11	B	45	Studi professionali tecnici				
11	C	46	Studi medici, veterinari, fisioterapia, psicologi, analisi, ecc.				
11	D	47	Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole				
11	E	48	Uffici e caselli autostradali				
12	-	12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	-	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	-	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	-	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81

Regolamento Tares Corrispettivo

16	-	16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	-	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	A	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
18	B	49	Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici				
18	C	50	Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintorie				
19	A	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
19	B	51	Gommista				
20	A	20	Attività industriali con capannoni produzioni non alimentari	0,38	0,92	3,13	7,53
20	B	52	Attività industriali con capannoni produzioni alimentari				
21	A	21	Attività artigianali con capannoni produzioni non alimentari	0,55	1,09	4,50	8,91
21	B	53	Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari				
22	A	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,57	9,63	45,67	78,97
22	B	54	Agriturismo, Associazioni/Club (ingresso con tessera) solo ristorazione	-30%			
23	A	23	Mense, birrerie, piadinerie	4,85	7,63	39,78	62,55
23	B	55	Fast Food				
24		NP	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	A	25	Supermercati generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
25	B	56	Laboratori e negozi vendita pane e pasta				
25	C	57	Macellerie, Salumi e formaggi, gastronomie				
25	D	58	Negozi vendita generi alimentari fino a 500 mq				
26	-	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	A	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,17	11,29	58,76	92,56
27	B	59	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo – accessori per esterni				
27	C	60	Pizza al taglio				
28	A	28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
28	B	61	Centri vendita ingrosso generi misti				
29	-	29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	-	30	Discoteche, night club e sale giochi	1,04	1,91	8,56	15,68

N. B.: I coefficienti Kb e Kd in funzione del sistema di misura e del sistema di riparametrazione adottati potranno fare riferimento alla sola quota parte di rifiuto secco (frazione sottoposta a rilevazione volumetrica) ricalcolata in termini percentuali rispetto alla produzione di rifiuto totale che viene attualmente rappresentata dai coefficienti in argomento, ovvero rispetto al dato rilevato, nell'anno precedente, di produzione di rifiuti per categorie omogenee o per singolo utente, nel caso di categorie produttive. Considerate le risultanze dei sistemi di misura già in atto, per alcune utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati molto elevate, potranno essere istituite, nella delibera tariffaria, delle sottocategorie specifiche per commisurare la tariffa alle reali produzioni misurate. I coefficienti utili per il calcolo tariffario saranno assunti ed approvati dal Consiglio Comunale in sede della deliberazione annuale delle tariffe.